



Ordinanza sulla sospensione secondo l'articolo 62 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento per il settore dei viaggi

del 20 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 62 della legge federale dell'11 aprile 1889¹ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF),

ordina:

Art. 1

A un organizzatore o venditore di viaggi ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 18 giugno 1993² concernente i viaggi «tutto compreso» si applica la sospensione secondo l'articolo 62 LEF per i crediti dei clienti risultanti dalla mancata prestazione di un servizio inerente a un viaggio.

Art. 2

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 21 maggio 2020 alle ore 00.00³.

² Si applica fino al 30 settembre 2020.

20 maggio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS 281.243

¹ RS 281.1

² RS 944.3

³ Pubblicazione urgente del 20 maggio 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

